

**Detrazione spese sostenute per lo svolgimento di attività sportiva:
dal 1 gennaio 2020 solo se effettuate con pagamenti tracciabili**

A partire dal 1 gennaio 2020 la detrazione delle spese sostenute per l'attività sportiva è consentita solo se tali spese sono effettuate con pagamenti tracciabili.

In altri termini, il pagamento effettuato in contanti (comunque sempre possibile) non consente più la "detrazione fiscale" del 19% nei limiti previsti dalla norma di riferimento.

L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 richiamato dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce che le modalità di pagamento ammesse sono:

- carte di debito;
- carte di credito;
- carte prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento tracciabile.

Con l'occasione ricordiamo in cosa consiste la detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi.

La Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre dall'Irpef una parte delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.

La detrazione è pari al 19% della somma pagata e va calcolata su un importo massimo di 210 euro l'anno.

Al fine di garantire un ampio ricorso da parte delle famiglie a questo tipo di detrazione si è optato per una definizione piuttosto ampia di pratica sportiva.

In tal senso il Decreto chiarisce che:

- a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

L'agevolazione spetta sia nel caso in cui l'attività sia gestita da enti soggetti dell'ordinamento sportivo (non profit quali associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche) che da enti gestiti in forma di impresa e per fini di lucro.

Modalità di documentazione della spesa sostenuta

Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti elementi:

- a) i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo (denominazione o ragione sociale e della sede legale)
- b) la causale del pagamento;
- c) l'attività sportiva esercitata;
- d) l'importo pagato per la prestazione resa;
- e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

L'importo da portare in detrazione non deve essere superiore ad euro 210,00 per ciascun ragazzo per ogni anno solare. Tale importo, quindi, non deve risultare superiore all'ammontare massimo della detrazione spettante (euro 210,00) riferito a ciascun figlio o familiare a carico moltiplicato per il numero dei familiari a carico di età compresa tra 5 e 18 anni.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi che non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.